

Le operazioni sono da tenere distinte

Per le attività non Oss restano fermi gli adempimenti ordinari in ciascun paese di riferimento

Le imprese che aderiscono al regime semplificato Oss devono presentare all'autorità fiscale del paese di registrazione una dichiarazione trimestrale delle operazioni rientranti nel regime, descritte nella pagina precedente, ed eseguire il versamento cumulativo dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa.

La dichiarazione e il versamento devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare. Per il terzo trimestre 2021, quindi, gli adempimenti devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Come già accennato, secondo la Guida allo sportello unico predisposta dai servizi fiscali della Commissione europea con riguardo al precedente regime Moss, in corso di aggiornamento, il suddetto termine rimane invariato anche nel caso in cui cada in un giorno festivo. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni.

Le operazioni in regime Oss, per le quali vanno osservati i predetti adempimenti, devono essere tenute distinte dalle altre operazioni, per le quali rimangono fermi gli ordinari adempimenti Iva in ciascun paese di riferimento (fatturazione, registrazione, dichiarazione, versamento, ecc.).

Riguardo agli adempimenti formali, va ricordato che le imprese che si avvalgono del regime Oss sono dispensate dagli obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72, ma devono conservare una documentazione «sufficientemente dettagliata» delle operazioni effettuate, recante le informazioni analitiche richieste dall'art. 63-quater, par. 1, del regolamento Ue n. 282/2011.

Tornando alla dichiarazione, le imprese registrate al regime Oss in Italia devono compilare e trasmettere la dichiarazione trimestrale esclusivamente in formato elettronico,

utilizzando le funzioni disponibili nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Sebbene la citata guida della Commissione contempli possibilità di presentare la dichiarazione da parte di intermediari per conto del contribuente, secondo la normativa nazionale di riferimento, al momento questa possibilità non è contemplata dalle nostre disposizioni, sicché l'intermediario che volesse predisporre e inviare la dichiarazione dovrebbe accedere al sistema informativo dell'agenzia con le credenziali di quest'ultimo.

Eventuali modifiche di una dichiarazione già presentata, che possono dare luogo ad un maggior versamento o a un rimborso d'imposta, possono essere apportate, entro tre anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione originaria, direttamente nelle dichiarazioni dei periodi successivi, nelle quali occorrerà specificare gli elementi oggetto di rettifica (paese membro di competenza, periodo di riferimento e importo dell'imposta) distintamente dalle operazioni del periodo corrente. Questa, insieme all'allungamento del termine di presentazione, è una delle novità introdotte con la nuova disciplina dell'Oss; in precedenza, infatti, la rettifica della dichiarazione Moss poteva essere effettuata «soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante una rettifica di una dichiarazione successiva».

Il contenuto della dichiarazione Oss è stato definito, uniformemente per tutti i paesi membri, con il regolamento Ue 2020/194 del 12 febbraio 2020 della Commissione europea, che ha sostituito il precedente regolamento 815 del 2012, il quale continua però ad applicarsi, fino al 10 agosto 2024, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni e delle rettifiche delle prestazio-

ni in regime Moss effettuate prima del 1° luglio 2021.

Sulla base del tracciato delineato dall'allegato III al regolamento, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 25 giugno 2021, ha stabilito il contenuto della dichiarazione trimestrale, distintamente per il regime Oss-non Ue e per il regime Oss-Ue.

Dichiarazione Oss-Non Ue. Secondo l'allegato D al citato provvedimento, la dichiarazione del regime Oss-non Ue contiene le seguenti informazioni:

- 1) il numero di identificazione attribuito al soggetto extra Ue;
- 2) l'anno solare e il periodo di riferimento;
- 3) l'indicazione se si tratti di dichiarazione originaria o modificativa;
- 4) la data di inizio e fine del periodo, qualora il soggetto presenti più di una dichiarazione per lo stesso trimestre;
- 5) il codice paese dello stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
- 6) l'ammontare, al netto dell'Iva, delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno stato membro dei committenti, suddiviso per aliquote;
- 7) le aliquote applicate in relazione allo stato membro dei committenti;
- 8) l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno stato membro;
- 9) l'importo totale dell'imposta dovuta.

Dichiarazione Oss-Ue. Molto più articolato, naturalmente, il contenuto della dichiarazione del regime Oss-Ue, in considerazione della sua più ampia portata.

Tale dichiarazione, in conformità allegato E al provvedimento, contiene infatti le seguenti informazioni:

- 1) il numero di partita Iva;
- 2) l'anno solare e il periodo di riferimento;
- 3) l'indicazione se si tratti di



dichiarazione originaria o modificativa;

4) la data di inizio e fine del periodo, qualora il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione per lo stesso trimestre (il provvedimento dell'Agenzia menziona il «mese», ma dovrebbe trattarsi di un refuso);

5) per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell'attività o dalla stabile organizzazione nel territorio dello stato o dal luogo di partenza dei beni e per ogni stato membro di residenza o domicilio dei committenti in cui l'Iva è dovuta:

5.1 il codice paese dello stato membro di domicilio o residenza dei committenti e dei commissionari;

5.2 l'eventuale luogo di partenza dei beni;

5.3 l'ammontare, al netto dell'Iva, delle prestazioni di servizi, distintamente per ciascuno stato membro, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;

5.4 l'ammontare, al netto dell'Iva, delle vendite a distanza, distintamente per ciascuno stato membro effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;

5.5 l'ammontare, al netto dell'Iva, delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, effet-

tuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote;

5.6 le aliquote applicate in relazione allo stato membro dei committenti;

5.7 l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno stato membro;

5.8 l'importo totale dell'imposta dovuta;

6) per le operazioni effettuate da soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri stati membri dell'Ue:

6.1 l'ammontare, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;

6.2 il numero individuale d'identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice paese del soggetto passivo;

7) Per i beni spediti o trasportati da altri stati membri, per ciascuno stato membro di partenza:

7.1 l'ammontare, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento distintamente per ciascuno stato membro dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;

7.2 l'importo totale dell'Iva dovuta per ciascuno stato membro di arrivo della spedizione o trasporto;

7.3 il numero d'identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice paese del soggetto passivo.

Recupero dell'Iva «a monte». Come si è visto, tra le informazioni della dichiarazione trimestrale Oss non figura l'Iva assolta sugli acquisti; nell'ambito del regime speciale, infatti, non è ammessa la detrazione dell'imposta «a monte», sicché l'intero ammontare dell'imposta sulle operazioni effettuate deve essere versato. L'imposta assolta sugli acquisti può comunque essere recuperata mediante richiesta di rimborso, nei vari paesi, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9, senza le condizioni ordinariamente previste dalla direttiva stessa (assenza di operazioni nel paese di riferimento e, per i soggetti extraUe, accordo di reciprocità). Se però il soggetto passivo effettua, nel paese di riferimento, anche operazioni non rientranti nel regime speciale, per le quali è identificato, recupera l'imposta sugli acquisti inerenti le operazioni in regime Oss detraendola da quella dovuta per le altre operazioni, secondo le regole ordinarie.

—© Riproduzione riservata—■

Pagamento dell'imposta dovuta con modalità ad hoc

Le modalità di versamento dell'Iva dovuta dai soggetti aderenti al regime Oss sono stabilite dal decreto del ministero dell'economia del 20 aprile 2015, modificato dal recente dm 12 luglio 2021 ai soli fini della sostituzione dei riferimenti al previgente regime Moss con quelli ai nuovi regimi Oss e Ioss

In base a detto decreto, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata, senza possibilità di compensazione, con addebito sul conto aperto dall'impresa presso un intermediario della riscossione, a

seguito di richiesta di addebito da inviare telematicamente all'agenzia delle entrate attraverso il portale dedicato.

I soggetti che non dispongono di un conto in Italia effettuano il versamento mediante bonifico da accreditare sull'apposita contabilità speciale, seguendo le istruzioni fornite sullo stesso portale.

In ogni caso, nel versamento occorre specificare il numero di riferimento univoco assegnato dal sistema alla dichiarazione trimestrale cui si riferisce il pagamento. Qualora non fosse possibi-

le abbinare il versamento alla dichiarazione, l'importo versato sarà rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

Nello stesso termine e con le stesse modalità sono effettuati i rimborsi delle eventuali somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute in base alla dichiarazione. I rimborsi delle somme dovute, maggiorate degli interessi, sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale.

Il decreto contiene anche le disposizioni per la ripartizione fra

i vari stati membri dell'imposta cumulativamente versata dai contribuenti (paesi di arrivo dei beni oggetto di vendite a distanza, ovvero di residenza dei destinatari delle prestazioni). Come previsto dalla normativa Ue, nel caso in cui il versamento cumulativo effettuato dall'impresa risulti inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione delle somme fra i vari paesi avverrà proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno stato membro di consumo.

—© Riproduzione riservata—■